



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI PANTELLERIA - LAMPEDUSA E LINOSA – USTICA E
SALEMI
CAPOFILA COMUNE DI PANTELLERIA

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione di un sistema di generazione di energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica sui parcheggi di Via Roma e Via Venezia previsti nel programma del PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 3.1 "Isole Verdi" Tipologia V.A - Isola di Pantelleria (TP)

9

PREMESSE

Con determinazione n. sett. 1472 gen. 3185 del 28.12.2023 e determinazione della CUC n. 34 gen. 3199 del 28.12.2023, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice, Codice dei Contratti o nuovo Codice) per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema di generazione di energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica sui parcheggi di Via Roma e Via Venezia previsti nel Programma del PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 3.1 "Isole Verdi" Tipologia V.A - Isola di Pantelleria (TP), sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) approvato dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi DNSH sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, nonché conformemente alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per l'edilizia di cui al decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23/06/2022 e relativi allegati e chiarimenti (che si intendono richiamati in tutti gli atti di gara).

Ai fini del rispetto del principio DNSH si segnala che il regime di riferimento è il Regime 1 e che pertanto l'affidatario dei lavori dovrà assicurare quanto previsto dal PFTE per la gestione del cantiere e dei rifiuti. Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e componenti dovrà presentare alla DL le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto (pena la non ammissibilità dei materiali).

Trattandosi di procedura finanziata con fondi PNRR, troveranno applicazione le disposizioni del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, del decreto Legge 16 luglio 2022, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Eventuali refusi presenti negli atti della procedura, compresi gli allegati, riguardanti il richiamo a disposizioni non più vigenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>, sulla base delle previsioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento è fissata in 9 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. Il luogo di svolgimento dei lavori è l'isola di Pantelleria NUTS ITG11.

CUP H23D21002750006

CIG A0449B3A6D

CUI L00247990815202300006

Il Responsabile unico del progetto è: Dott. Ing. Salvatore Gambino

Il Responsabile del procedimento per la fase di gara è: Dott. Ing. Salvatore Gambino

Profilo committente: www.comunepantelleria.it

Il PFTE:

- è stato redatto dall'ing. Angelo Parisi iscritto all'ordine degli ingegneri di Enna al n. 586 sezione A.
- è stato sottoposto a verifica in data 22-12-2023.
- è stato validato dal RUP in data 22-12-2023.
- è stato approvato con deliberazione della G.M. n. 302 del 28-12-2023.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>, comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e

documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale del Portale Appalti della CUC Pantelleria, reperibile all'indirizzo: https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp contenente le istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento nei documenti denominati - istruzioni operative e Disciplina del sistema di e- procurement, di cui al paragrafo precedente, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma, l'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il CUSTOMER SUPPORT o SERVIZIO ASSISTENZA, al numero +39 090 9018174.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale d'appalto;
- d) schema di contratto;
- e) All. 1 Domanda di partecipazione;
- f) All. 2 DGUE;
- g) All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione;
- h) All. 4 DGUE professionisti;
- i) All. 5 "Modello dichiarazione titolare effettivo"
- j) All. 6 "Modello dichiarazione assenza conflitti di interesse"
- k) All. 7 "Modello Gruppo di lavoro"
- l) All. 8 Codice Etico
- m) il PFTE approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 302/2023 del 28-12-2023, costituito dai seguenti documenti:
 - R01 - Relazione generale
 - R02 - Relazione impianto fotovoltaico
 - R03 - Relazione di sostenibilità dell'opera - DNSH
 - R04 - Relazione di verifica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)
 - E01 - Elenco prezzi
 - E02 - Computo metrico estimativo
 - E03 - Incidenza della manodopera
 - E04 - Quadro economico
 - E05 - Schema di contratto
 - E06 - Capitolato speciale di appalto
 - M01 - Piano di manutenzione
 - S01 - Piano di sicurezza e coordinamento
 - S02 - Computo dei costi della sicurezza
 - S03 - Cronoprogramma
 - T01 - Inquadramento generale
 - T02.1 - Planimetria generale parcheggio Via Roma
 - T02.2 - Planimetria generale parcheggio Via Venezia

T03.1 - Pianta e sezioni parcheggio Via Roma

T03.2 - Pianta e sezioni parcheggio Via Venezia

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Lavori pubblici", al seguente link: <https://www.comunepantelleria.it/area-tematica/lavori-pubblici/> e sulla Piattaforma <https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale, sempre attraverso l'area messaggistica. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice e 66 lett. g), la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Se necessario, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le comunicazioni succitate via PEC, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sulla Piattaforma devono essere tempestivamente aggiornate nel portale; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, REVISIONE PREZZI E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

3.1. Oggetto

La presente procedura ha per oggetto l'appalto integrato concernente (i) la progettazione esecutiva (ii) il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e (iii) l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un sistema di generazione di energia rinnovabile da fonte solare fotovoltaica sui parcheggi di Via Roma e Via Venezia previsti nel Programma del PNRR Missione 2 Componente 1 Investimento 3.1 "Isole Verdi" Tipologia V.A - Isola di Pantelleria (TP)".

E' richiesta altresì l'esecuzione di tutte le prove, le verifiche, l'acquisizione di tutte le certificazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente e da quella che dovesse intervenire fino alla data dell'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. 36/2023 sono compresi nell'appalto la Progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, sulla base del PFTE approvato dall'Amministrazione appaltante e i relativi allegati, ai quali l'Affidatario

deve conformarsi.

Per il dettaglio specifico delle prestazioni richieste e delle modalità di attuazione si rimanda integralmente al Capitolato Speciale di Appalto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

TABELLA 1 – Importo Servizi tecnici

Importi di qualificazione per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione secondo il nuovo codice 36/2023 e All. I.13									
(D.M. 17 giugno 2016)									
Categoria	Id Opere	Grado di complessità	Importo lavori	Prestazioni	CP	Integrativo metod. BIM (CPx 10%)	% Spese	Spese	TOTALE COMPENSO
Impianti	IA.03	1,15	€ 229.116,73	QbIII.01	€ 10.502,50	no	25	€ 2.625,63	€ 13.128,13
				QbIII.02					
				QbIII.03					
				QbIII.04					
				QbIII.05					
				QbIII.07					
Totale servizi di ingegneria e architettura non soggetto a ribasso									€ 10.502,50
Totale spese soggette a ribasso									€ 2.625,63

Il corrispettivo per i servizi tecnici di Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione è stato calcolato, ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito "D.M. 17.06.2016", aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e relativo All.I.13).

Gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.

Il concorrente non è tenuto a indicare, pertanto, né i costi della sicurezza né i costi della manodopera, stante la natura intellettuale della prestazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

L'importo spettante per la progettazione esecutiva verrà corrisposto, secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale di Appalto, direttamente al progettista previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

TABELLA 2 – Importo Lavori

CATEGORIA PREVALENTE							
Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 21 dell'All. II.12 al Codice dei Contratti							
ID	Descrizione lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo al netto dei costi sicurezza	Importo costi sicurezza	Importo totale categoria	Percentuale di incidenza sul totale
1	Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	prima	€ 222.475,31	€ 6.641,42	€ 229.116,73	100%
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00							
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 100, comma 4, del Codice dei Contratti e 12 della L. 23-5-2014 n. 80							
ID	Descrizione lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo al netto dei costi sicurezza	Importo costi sicurezza	Importo totale categoria	Percentuale di incidenza sul totale
2							
3							

Gli oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 5.013,14, il costo della manodopera è pari ad € 24.943,64

3.2. L'importo dell'appalto posto a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari a complessivi € 242.244,86 così ripartito:

- € 13.128,13 di cui € 10.502,50 quali compensi professionali per il servizio di Progettazione esecutiva e di

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione non soggetti a ribasso ed € 2.625,63 quali spese soggette a ribasso;

- **€ 229.116,73** per l'esecuzione dei lavori, di cui:
 - **€ 6.641,42** per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - **€ 21.420,53** per costi relativi alla manodopera. Ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D. Lgs. 36/2023, tali costi sono stati stimati dalla Stazione Appaltante in ragione delle attività che compongono l'appalto ai sensi del Decreto ministeriale Lavori Pubblici 11/12/1978 emanato ai sensi dell'art. 1 della Legge 17/02/78 n.93 e riferiti a tutte le lavorazioni previste nell'appalto.

Ai sensi dell'art. 41, c. 14 del D.Lgs. 36/2023, l'**importo a base d'asta, soggetto a ribasso** è pari ad **€ 225.100,94** [(€ 229.116,73 – 6.641,42 = lavori - sicurezza) + (2.625,63= spese di progettazione ed oneri accessori)] al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA ed oneri previdenziali se dovuti.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi ai lavori, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari ad € 6.641,42.

In virtù di quanto previsto dalla L. 49/2023 sull'equo compenso, il corrispettivo dei servizi tecnici di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione non è soggetto a ribasso. Sono soggetti a ribasso le spese e gli oneri accessori.

Tabella 3 – Quadro Economico

ID	Prestazione	Importo	Soggetto a ribasso
A.1	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 10.502,50	no
A.1.1	Spese e oneri accessori PE e CSP	€ 2.625,63	si
A.2	Esecuzione lavori	€ 201.054,78	si
A.2.1	Costi sicurezza	€ 6.641,42	no
A.2.2	Costi manodopera	€ 21.943,64	si
Importo totale soggetto a ribasso		€ 225.100,94	
Importo totale non soggetto a ribasso		€ 17.143,92	
Importo totale dell'appalto		€ 242.244,86	

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto **non è stato suddiviso in lotti** in ragione del fatto che l'affidamento è diretto alla compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

Come previsto dall'art. 11 del codice, le imprese concorrenti, all'interno della propria offerta, indicano il/i contratto/i che applicato/i al proprio personale. In conformità al principio di libertà di iniziativa economica, tale contratto potrebbe anche non coincidere con quello previsto dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quelli sopra indicati dalla stazione appaltante. Qualora le imprese concorrenti, applichino al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, devono rendere alla stazione appaltante un'apposita dichiarazione mediante la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. Qualora venga dichiarata l'equivalenza delle tutele, la stazione appaltante effettuerà i necessari riscontri attraverso l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

All'aggiudicatario sarà concessa un'anticipazione contrattuale pari al 20 per cento calcolato sul valore del contratto di appalto, corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato ai sensi e con le modalità disciplinate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 108 c. 9 del nuovo Codice dei contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stazione appaltante si riserva, prima dell'aggiudicazione di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

Qualora l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al progettista gli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista, ai sensi dell'art. 44, c. 6 del nuovo codice.

Ai sensi dell'art. 210 comma 2 terzo capoverso del D.Lgs. 36/2023, atteso che il PFTE è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, validato ed approvato, i relativi aspetti progettuali non possono essere oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

3.3. Finanziamento

L'intervento è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 1, Investimento 3.1 "Isole verdi", giusto decreto direttoriale n. 422 del 22/12/2022 con il quale si approva e si rende esecutiva la Convenzione prot. n.160 del 19/12/2022, sottoscritta tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Comune di Pantelleria regolante i rapporti di attuazione, gestione e controllo relativamente ai progetti approvati ed ammessi a finanziamento con decreto direttoriale n. 219 del 27 settembre 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16/01/2023 al n. 196.

3.4. DURATA

La durata complessiva dell'appalto è così definita:

- **progettazione esecutiva 30 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna dei servizi da parte del RUP;**
- **lavori 120 gg naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori.**

3.5. REVISIONE PREZZI

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici del costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 65 e dell'art. 1, lett. I) dell'Allegato I.I al Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, come nello stesso individuati.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 44 del Codice, trattandosi di appalto integrato, l'operatore economico concorrente deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi:

- effettuare direttamente e autonomamente la progettazione, in quanto impresa attestata (SOA) per la progettazione e costruzione, avendo nel proprio organico uno staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;
- costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.



- avvalersi* di progettisti esterni qualificati – singoli o tra loro riuniti ai sensi dell'art. 66 del Codice, indicando in sede di offerta il nominativo o la ragione sociale, in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura (in tal caso il contratto è stipulato esclusivamente fra la Stazione Appaltante e il concorrente qualora aggiudicatario, in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente), dichiarando che intende soddisfare il possesso dei requisiti richiesti per la progettazione ricorrendo a tale soggetto/i qualificato/i ai sensi dell'art. 66 del codice.

** Con il termine "avvalersi" non si intende richiamare la disciplina sull'avvalimento, bensì la possibilità di affidare la progettazione ad un soggetto qualificato.*

In ogni caso, l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in RT dovrà presentare offerta quale mandatario di un RT con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'articolo 66 del D.Lgs. 36/2026.

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 66 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 100, c. 1 richiesti dal presente disciplinare, anche dei requisiti di ordine generale previsti dal codice dei contratti agli artt. da 94 a 98, nonché possedere i requisiti dettati dalla parte V dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 66, co. 1 lett. g) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno

degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) e art. 66 co. 1 lett. g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, l'impresa concorrente sprovvista dell'attestazione S.O.A. per le prestazioni di progettazione, ovvero, nel caso in cui, pur in possesso di attestazione S.O.A. anche per le attività di progettazione, non intenda partecipare alla procedura di che trattasi mediante il proprio staff tecnico, potrà partecipare alla presente procedura associando o indicando, a pena di esclusione, uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante inoltre, fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori economici anche via Pec o attraverso l'area messaggistica del portale, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione della domanda che in fase di comprova degli stessi.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale:

- *gli operatori economici concorrenti compileranno l'allegato 2 DGUE*
- *i professionisti costituenti il gruppo di lavoro l'allegato 4 DGUE professionisti.*

(in entrambi gli allegati, i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023).

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, rispettivamente ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011 ed s.m.i. e dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.

Sono esclusi gli operatori economici che non hanno assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 10 marzo 1999/ n. 68, e che non assumano l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto (servizi e lavori), all'occupazione giovanile e femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso la stazione appaltante, in attesa della completa operatività del FVOE, si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti dichiarati all'operatore concorrente, tramite l'area messaggistica della Piattaforma o a mezzo Pec.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere, a pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale di seguito dettagliati, sia con riferimento agli operatori economici concorrenti, sia con riferimento ai professionisti del Gruppo di lavoro:

6.1.1 REQUISITI DEI CONCORRENTI

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso il competente ordine professionale per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, anche, tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

N.B. L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento

- b) Per gli esecutori di lavori, il possesso dei requisiti di partecipazione descritti all'allegato II.12 parte I. Per l'espletamento delle attività di progettazione, il possesso dei requisiti di partecipazione descritti all'allegato II.12 parte V.

6.1.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100, c.4 del D.Lgs. 36/2023 è dimostrato con l'attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 2 dell'Allegato II.12 del Codice, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Tabella 4 Categorie di lavorazioni

CATEGORIA PREVALENTE							
Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 21 dell'All. II.12 al Codice dei Contratti							
ID	Descrizione lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo al netto dei costi sicurezza	Importo costi sicurezza	Importo totale categoria	Percentuale di incidenza sul totale
1	Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	prima	€ 222.475,31	€ 6.641,42	€ 229.116,73	100%
CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00							
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 100, comma 4, del Codice dei Contratti e 12 della L. 23-5-2014 n. 80							
ID	Descrizione lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo al netto dei costi sicurezza	Importo costi sicurezza	Importo totale categoria	Percentuale di incidenza sul totale
2							
3							

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte II: Informazioni sull'operatore economico, A riquadro possesso SOA.

6.1.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE DEI COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 66 del codice, l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, è demandato a professionisti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, con l'indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, nel rispetto delle previsioni della parte V dell'all. II.12 al Codice.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura che assicuri le seguenti professionalità/ruoli/funzioni che l'operatore economico indicherà già in sede di presentazione dell'offerta:

- un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri, coordinatore del gruppo di lavoro incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- un professionista iscritto all'ordine degli ingegneri, incaricato della progettazione delle opere impiantistiche;
- un professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, con funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

Si precisa che per i professionisti che non abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Civile o Edile prima della riforma di cui al DPR 328/2001 in luogo della laurea in Ingegneria Civile o Edile è richiesta di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, Settore Ingegneria Civile e Ambientale.

N.B.: è possibile che parte delle professionalità innanzi elencate coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.

Inoltre, è possibile, in sede di gara, indicare per la stessa prestazione più di un soggetto "addetto", ma con un unico "responsabile" (ad eccezione del "Coordinatore del Gruppo di Lavoro" per il quale è richiesta l'individuazione di un singolo professionista).

Ciascun professionista del gruppo di lavoro sarà nominativamente responsabile dei servizi resi.

Ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante al concorrente.

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, compreso il giovane professionista, devono essere specificati:

- il ruolo ricoperto all'interno del gruppo di lavoro;
- le generalità complete (nome e cognome);
- la qualifica professionale (Ing., Arch, Geom. Ecc...)
- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione. Per il giovane professionista anche la data di abilitazione;
- gli ulteriori requisiti di idoneità;
- il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (libero professionista, titolare, socio, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.). Si rammenta che la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima e/o del gruppo di lavoro che potranno parteciparvi nelle seguenti forme:
 - componenti di un eventuale RT;
 - associati di un'associazione temporanea di professionisti;
 - in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detengano con quest'ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; Dipendente o di collaboratore coordinato e continuativo su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice.

Il concorrente indicherà i professionisti personalmente responsabili dell'incarico compilando l'allegato 7 "Gruppo di lavoro", da inserire nella Busta amministrativa, previa sottoscrizione digitale del soggetto/i titolato/i a rappresentare il concorrente.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, i professionisti costituenti il gruppo di lavoro compileranno l'allegato 4 "DGUE editabile professionisti", da presentare nella Busta amministrativa.

È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 68, c. 15 del Codice.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER GLI OPERATORI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE

- a) **Fatturato globale maturato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando (riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili) per servizi di progettazione – servizi di ingegneria e architettura - almeno pari due volte l'importo a base d'asta.**

Il requisito è stato commisurato all'intera attività di progettazione richiesta dagli atti di gara.

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, B: Capacità economica e finanziaria – punto 1 a) (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione **negli ultimi tre anni**, antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di gara, servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori da eseguire, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" e, in particolare:

Categoria e ID delle opere	Grado di complessità	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
IA.03	1,15	€ 229.116,73	€ 458.233,46

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016 "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale di cui agli artt. Da 94 a 98 del codice devono essere posseduti da tutti i concorrenti, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del gruppo di lavoro.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti:

- punto **6.1.1 lett. a)** relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o registro professionale
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Punti **6.1.1 lett. b), 6.1.1 lett. c), 6.1.2 e 6.1.3** vedi indicazioni dei paragrafi precedenti.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che ciascun partecipante deve essere qualificato per la parte dei servizi che intende eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

- Punti 6.1.1 lett b), 6.1.1 lett. c), 6.1.2 e 6.1.3 vedi indicazioni dei paragrafi precedenti.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66 comma 1 lett. g) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica dettagliatamente, all'atto dell'offerta le parti di lavori e servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Pari opportunità e inclusione lavorativa

Conformemente all'art. 47, comma 2, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatore che occupa oltre cinquanta dipendenti), deve produrre, con la presentazione dell'offerta in sede di partecipazione alla gara, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra espresso determina l'esclusione dalla presente gara.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra sintetizzato determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

N.B. La disposizione attuativa dell'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice per le pari opportunità), emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/4/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2022, prevede che il rilascio dell'attestazione di parità di genere avvenga in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del

regolamento (CE) n. 765/2008. La norma dispone, inoltre, che il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022 (vedi Comunicato del Presidente Anac del 30.11.2022). La stazione appaltante considera idonee alla dimostrazione del requisito in esame le certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. I medesimi operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per quanto concerne l'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile e, segnatamente, la quota di genere delle nuove assunzioni, lo stesso decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) ha evidenziato come una rigida applicazione della regola potrebbe determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Sul punto, sembra allora il caso di evidenziare come, in ragione del tasso di occupazione femminile rilevato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota del 30% di occupazione femminile nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto.

In conseguenza di quanto sopra, gli operatori economici si impegnano, a pena di esclusione, ad assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni), dichiarandolo nel modello "All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione" e producendolo tra la documentazione della Busta Amministrativa.

La percentuale d'incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

~~Come consentito dall'art. 47, c. 7 del D.L. 31.5.2021 n. 77, con riferimento alla parte dell'appalto relativa alla sola esecuzione dei lavori, si deroga all'obbligo assicurare la quota di assunzioni di occupazione femminile, necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, in quanto nel settore delle costruzioni il tasso di occupazione femminile è nettamente inferiore a quello prevalente nel sistema economico nazionale come rilevato dall'ISTAT per l'anno 2021.~~

~~Per il calcolo della percentuale d'incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.~~

Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale.

Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

La violazione dell'art. 47, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021, consistente nella:

- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (comma 3);
- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte (comma 3 bis);
- mancanza di rispetto della quota del 30 per cento di assunzione di giovani e donne (comma 4) comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione.

In particolare, in caso di inadempimento totale, anche sotto il profilo temporale, è prevista una sanzione giornaliera commisurata all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, mentre in caso di inadempimento parziale essa è fissata in 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, le predette penali non possono superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

NOTA BENE: Qualora l'operatore economico non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale,

ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e/o agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 dovrà comunque allegare ai documenti di partecipazione alla gara dichiarazione in tal senso, nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di importo pari al 2% dell'importo dei lavori oggetto della presente procedura.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici,

- a) con versamento effettuato a favore dell'Ente da effettuarsi tramite il sistema "pagoPA" contattando i referenti indicati a pag. 1 del presente disciplinare.
- b) con versamento effettuato presso il Conto di Tesoreria del Comune di Pantelleria che ha il seguente CODICE IBAN: IT71E0306981908100000046001, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto. In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma

In caso di bonifico o versamento PagoPa il concorrente deve inserire sulla Piattaforma, tra gli allegati generici della busta amministrativa, il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nella piattaforma dovrà altresì essere prodotta la documentazione che attesti la sussistenza in capo al sottoscrittore, dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto (indicazione dei CIG corrispondente) nonché l'importo) e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sono obbligatori.

La documentazione di gara è disponibile in formato non modificabile (pdf) sul sito internet <https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>.

La documentazione di gara è altresì disponibile presso la sede della stazione appaltante dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, il sopralluogo è obbligatorio ed è ammesso non oltre le ore 13,00 del giorno 12.03.2024.

In tal senso, è prescritta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione di una dichiarazione di presa visione dei luoghi ove verranno realizzati i lavori (da doversi includere nella busta telematica A contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara), sottoscritta dai soggetti incaricati dall'impresa concorrente, la quale deve essere sottoscritta, per conferma dell'avvenuto sopralluogo, dal Responsabile Unico del Procedimento o da altro dipendente della stazione appaltante a ciò delegato.

Il Responsabile Unico del Procedimento o altro dipendente della stazione appaltante a ciò delegato avrà cura di accompagnare gli interessati sul luogo oggetto dei lavori al fine di portare gli stessi a conoscenza delle problematiche che si dovranno affrontare nell'esecuzione delle opere.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata presentazione in sede di gara di tale attestazione costituirà causa di esclusione dalla gara d'appalto stessa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto nella misura pari a € 18,00.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica <https://cuc-pantelleria.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e l'ulteriore documentazione richiesta dagli atti di gara, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 19.03.2024, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file con il limite massimo di 50MB per il plico telematico "Documentazione Amministrativa", 50MB per il plico telematico "Offerta Tecnica" e 50MB per il plico telematico "Offerta Economica".

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta



Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, nelle istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta in Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione



dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda, la documentazione richiesta dagli atti della procedura e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice e 66, co. 1 lett. g), la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce nella sezione Busta amministrativa la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta:

- 1) All. 1 Domanda di partecipazione;
- 2) All. 2 DGUE;
- 3) All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 4) All. 4 DGUE professionisti;
- 5) All. 5 "Modello dichiarazione titolare effettivo"

- 6) All. 6 "modello dichiarazione assenza conflitti di interesse"
- 7) All. 7 "Modello Gruppo di lavoro";
- 8) All. 8 Codice Etico sottoscritto;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.2
- 10) assolvimento imposta di bollo
- 11) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- 12) PASSoe (che dovrà recare i dati dell'operatore/i economico/i nonché del progettista/i);
- 13) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3
- 14) garanzia provvisoria e documentazione attestante i poteri del soggetto che impegna il garante
- 15) eventuale copia delle certificazioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione
- 16) per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "allegati generici".

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1, e contiene tutti i dati e le dichiarazioni ivi indicati.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (carica sociale, ragione sociale, codice fiscale, sede), indica il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20, la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, dichiara di aver costituito la garanzia provvisoria e di aver versato i contributi a favore dell'ANAC, indica chi eseguirà la progettazione. Inoltre il concorrente dovrà dichiarare:

- a) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

ovvero

- b) di partecipare in più di una forma, allegando a tal fine la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, gli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante e tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) aver preso visione accurata del computo metrico relativo ai lavori e di approvare fin d'ora tutte le norme, prescrizioni, condizioni e modalità;
- e) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- f) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- g) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura ovvero, in alternativa, di indicare

specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. **N.B.:** Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente a tal fine allega, nell'ambito della Busta B, anche una copia firmata dell'offerta adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;

- h) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere preso visione dei luoghi e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali approvati dalla stazione appaltante e posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire sia il ribasso offerto rispetto all'importo dei lavori e delle forniture posto a base di gara sia le migliorie qualitative offerte, nonché di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia ed alla/alle categoria/e dei lavori in appalto.
- i) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e al contorno, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche ed impianti di recupero/trattamento autorizzati, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, reflui e/o residui di lavorazione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di aver tenuto conto, in ciò, degli oneri previsti per la sicurezza (D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.);
- j) di avere verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categorie dei lavori in appalto e la reperibilità sul mercato dei materiali necessari;
- k) di aver preso visione delle condizioni e clausole contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nel cronoprogramma, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e prescrizioni negli stessi contenuti;
- l) Attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possano influire sull'esecuzione degli stessi, nonché sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- m) Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato, sia isolano che extra isolano, dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
- n) ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006), di obbligarsi espressamente:
- o) a comunicare nel caso di aggiudicazione, tramite il RUP, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub-appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- p) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- q) a collaborare alle forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti e determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- r) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., essendo consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", prima citato:

- s) di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- t) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- u) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare i propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;

- v) di obbligarsi espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., essendo consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- w) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa;
- x) di accettare il codice etico di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 23/05/2012 il quale, firmato in ogni pagina per accettazione viene allegato alla domanda di partecipazione;
- y) *(nel caso di RTI costituito)* di impegnarsi ad allegare (in Piattaforma telematica) il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell'art. 68, co. 5, del Codice dei contratti;
- z) *(nel caso di RTI costituendo)* di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza che le stesse, con la sottoscrizione della presente istanza, si impegnano a conferirgli;
- aa) *(in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)* a caricare (in Piattaforma telematica) le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
- bb) *(nel caso il concorrente faccia ricorso all'indicazione di operatore economico qualificato per la progettazione)* di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione della gara, formale accordo di collaborazione;
- cc) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni - art. 47. c. 4 D.L. 31.5.2021 n. 77).

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

• Dichiarazione integrativa dei singoli operatori economici/progettisti

Ciascun concorrente, oltre agli eventuali operatori indicati per la progettazione, dovranno rendere una dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

- i **dati identificativi** di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.



Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - il socio amministratore o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - il direttore tecnico o del socio unico;
 - l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;
 - gli amministratori del socio persona giuridica.
- **(per i professionisti associati)**

dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 e all'Allegato II.12 del Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

- **(per le società di ingegneria)**

il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico, nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, mediante allegazione dello stesso;

- **(per le società di professionisti)**

gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci, nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, mediante allegazione dello stesso;

- **(per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri)**

i dati identificativi di ciascun prestatore di servizio e le relative iscrizioni agli albi di riferimento;

- **(per gli altri soggetti abilitati in forza del dritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura)**

i dati identificativi di ciascun soggetto abilitato; nonché l'organigramma aggiornato di cui all'art. 37 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, mediante allegazione dello stesso.

N.B: La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

- **Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019.**

Il concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documentazione del Progettista indicato.

Il progettista *indicato* dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale richiesti ai parr. 7, 9.2, 10.2 e 11.2 del Disciplinare.

Il progettista *indicato* dovrà produrre, debitamente compilati e sottoscritti, i seguenti documenti:

- il D.G.U.E.;
- la "Dichiarazione integrativa dei singoli operatori economici/progettisti";
- il Codice Etico (deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Pantelleria n. 58 del 23/05/2012);

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati

identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente presenta altresì le dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, di cui all'allegato n. 3, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Come previsto dal comunicato 6212 del 30.06.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 contenuti nel DGUE all. 2 e all. 7 "DGUE professionisti e dichiarazioni integrative" allegati agli atti della presente procedura e procedura, nelle more del loro aggiornamento, devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- dal progettista/i* indicato/i per la progettazione o rappresentante legale dell'operatore economico a tal fine indicato, componente il gruppo di lavoro, per le sole parti di propria competenza.

N.B. si chiede per ciascun professionista indicato nel gruppo di lavoro la produzione dell'allegato All. 7 DGUE professionisti e dichiarazioni integrative, compilato limitatamente alle parti non barrate e dunque nella Parte II, lettera B, Parte III, Parte IV sezione A (per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1.2 del presente disciplinare).

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai



sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta, nella sezione "allegati generici" della busta amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documentazione a corredo

Il concorrente, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti paragrafi, allega:

- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo**;
- **Codice Etico** (deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Pantelleria n. 58 del 23/05/2012);
- **PassOE**, di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PassOE relativo all'ausiliaria e, in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche il PassOE dell'impresa cooptata, che si dovrà qualificare come "mandante in RTI". Si specifica che in caso di professionista indicato, ai soli fini della creazione del PassOE, il progettista indicato dal partecipante deve generare la propria componente FVOE classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI";
- ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'A.N.AC.**;
- *(per gli operatori che impiegano più di 50 dipendenti)* **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006**, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice)*, copia conforme della **certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione**.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le associazioni professionali statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

Eventuali procure

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE (all. 2) a firma dell'ausiliaria, compilato per le parti di propria competenza;
- 2) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

Qualora il concorrente si avvalga di ausiliari diversi, dovrà produrre la predetta documentazione per ciascun ausiliario, inserendola nell'area allegati generici.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16. OFFERTA TECNICA

Nell'area "Busta Tecnica", nella Piattaforma, dovrà essere inserita la seguente documentazione relativa agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica e criteri motivazionali di seguito precisati:

a) Una Relazione Tecnica illustrativa, da redigersi per ogni singolo sub-criterio di valutazione che illustri le migliori proposte di ogni sub-criterio, elencato ai punti (1 a), (1 b), (1 c), (1 d), (2 a), (3 a) e (3 b) della tabella "criteri di valutazione" riportata a pag. 32 e 33 del presente disciplinare di gara con allegata eventuale documentazione esplicativa. Le Relazioni dovranno dedicare, per ogni sub criterio trattato, un massimo di 4 (quattro) facciate formato A4, ciascuna composta da massimo 25 (venticinque) righe con carattere "Arial dimensione 12"; sono escluse dal limite delle suddette indicazioni eventuali Relazioni Specialistiche e relative verifiche numeriche o di calcolo. Nella relazione tecnica dovranno essere descritte:

- le caratteristiche tecniche e tipologia delle nuove coperture degli stalli (tipologia del materiale, dimensioni, caratteristiche, etc);
- la descrizione dettagliata dei sistemi;
- la scheda tecnica dei moduli fotovoltaici con l'indicazione della marca proposta, del tipo e delle certificazioni possedute;
- la scheda tecnica dell'inverter, con l'indicazione della marca proposta, del tipo e delle caratteristiche tecniche.
- il calcolo della producibilità mensile stimata dell'impianto fotovoltaico;
- le proposte di integrazione architettonica con gli edifici, armonizzazione di forma, colore e proporzioni, impatto sull'osservatore che si avvicina all'area;
- la descrizione dell'integrazione dei componenti elettrici con l'estetica dell'edificio/manufatto (studio della collocazione degli inverter, dei quadri elettrici, dei cablaggi, ecc.) affinché gli stessi siano il più possibile invisibili, nel rispetto del criterio di accessibilità e sicurezza;
- la descrizione dell'integrazione architettonica dei sistemi di supporto dei pannelli in termini di armonizzazione con la superficie di appoggio;
- la descrizione delle modalità di smantellamento degli impianti al termine della concessione e ripristino dello stato dei luoghi.

Tutte le Relazioni dovranno essere accompagnate da una testatina iniziale nella quale dovrà essere espressamente ed inequivocabilmente indicato il sub criterio trattato. Tali testatine, unitamente ad eventuali schede tecniche, non rientreranno nel conteggio delle pagine suindicate.

b) Disegni d'insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare. Tali disegni dovranno essere predisposti in modo da rispondere al singolo sub-criterio di valutazione. I disegni di insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare, dovranno essere predisposti per ogni singolo sub criterio di valutazione elencati ai punti (1 a), (1 b), (1 c), (1 d), (2 a), (3 a) e (3 b) della tabella "criteri di valutazione" riportata a pag. 32 e 33 nel presente disciplinare di gara. Non è previsto un limite massimo di disegni da produrre per ogni singolo sub criterio di valutazione previsto, e non è prevista una dimensione max per tali disegni d'insieme e di dettaglio.

I suddetti elaborati grafici dovranno descrivere le installazioni proposte con particolare riguardo alle soluzioni per le integrazioni architettoniche; è richiesta la fotosimulazione dell'intervento che consenta di fornire gli elementi per l'attribuzione dei relativi punteggi.

c) Computo Metrico dei Lavori, non estimativo, che sostanzi non solo le migliori proposte ma anche gli adeguamenti al progetto di gara derivanti dalle migliori stesse.

Le migliori proposte, dovranno essere redatte a livello di progetto esecutivo e corredate degli elaborati tecnici elencati alle lettere a), b), c), di cui sopra. Tali proposte migliorative, intese come integrative al progetto posto a base di gara, **dovranno essere sottoscritte, oltre che dall'Impresa, anche da un tecnico abilitato**, per il quale non è previsto alcun particolare requisito se non l'iscrizione al relativo Albo Professionale, che assumerà la responsabilità delle stesse migliorie e, pertanto, dell'integrazione esecutiva di esse nel progetto posto a base di gara. È possibile l'inserimento di relazioni di calcolo specialistiche delle migliori proposte.

Pena l'esclusione dalla procedura di gara, le relazioni prodotte non dovranno contenere al loro interno alcuna quantificazione economica od alcun elemento che possa ricondurre alla stessa.

Resta a carico della ditta la redazione degli elaborati scritto-grafici, relativi all'offerta migliorativa, a firma di progettisti abilitati.

I file degli elaborati grafici e descrittivi, ove possibile, anche opportunamente georeferenziati, verranno consegnati in formato .pdf e firmati digitalmente. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico inserisce inoltre nella Busta Tecnica i seguenti documenti:

- (eventuale) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento; *Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.*
- (eventuale) una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti

segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

- c) (se adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente disciplinare) inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

La busta contenente la documentazione Tecnica non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è **sottoscritta** secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Il concorrente dovrà inserire a sistema il ribasso percentuale offerto.

La dichiarazione di offerta economica dovrà indicare:

1. il ribasso percentuale offerto su importo lavori soggetto a ribasso (valore complessivo a corpo) al netto di IVA, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.
2. il ribasso percentuale offerto su spese ed oneri della progettazione;
3. Gli oneri aziendali della sicurezza, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

N.B. La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della sicurezza relativamente ai lavori; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, **il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione**, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

Si precisa che il costo degli oneri aziendali della sicurezza richiesto all'operatore economico in sede di offerta si riferisce esclusivamente all'aliquota di esecuzione dei lavori, in quanto per il servizio di progettazione, essendo di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di indicazione.

4. La stima dei costi della manodopera. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati al par. 4.2 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazione per la manodopera.

Il ribasso va espresso in %: verranno prese in considerazione fino a 4 cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche superiori all'importo a base d'asta, parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettose dei documenti di gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei par. successivi, ed in base ai pesi e alle formule di seguito riportate.

Punteggio Tecnico	P _T	85
Punteggio Economico	P _E	15
Totale	P _{TOT}	100

Il punteggio totale verrà quindi assegnato in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove PTOT è il punteggio totale ottenuto dal Concorrente.

L'esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza della data di presentazione delle offerte.

La Commissione procederà alla valutazione secondo gli elementi, i sub-elementi e i pesi di seguito elencati.

VALUTAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico i criteri di valutazione sono stati distinti in due categorie:

- **Tipo A** (criteri tabellari, il cui punteggio – fisso e predefinito – sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto);
- **Tipo B** (criteri discrezionali).

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta risulterà dalla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri e verrà assegnato in base alla seguente formula:

$$PT = PT_A + PT_B$$

dove PT_A è il punteggio assegnato automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta, degli elementi richiesti e PT_B è il punteggio tecnico ottenuto dal concorrente attraverso i criteri di valutazione di Tipo B.

Di seguito si riportano i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio tecnico.

N. CRITERIO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N. SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO	PUNTI MAX
1	Migliorie progettuali proposte per l'esecuzione dei lavori	54	a	Qualità architettonica e inserimento nel contesto	B	16
			b	Il concorrente potrà valutare le soluzioni poste a base di gara, apportando, ove lo ritenga opportuno, miglioramenti tecnici e/o implementazioni funzionali, al fine di una maggiore efficienza dell'impiantistica nel suo complesso	B	18
			c	Qualità dei pannelli fotovoltaici (rendimento, riduzione emissioni CO2, potenza installata etc)	B	8
			d	Qualità dei materiali utilizzati per le coperture degli stalli e tipologia delle stesse (materiali, dimensioni, ingombri, etc)	B	12
2	Criteri ambientali minimi e possesso di certificazioni	16	a	Adozione di scelte tecniche e procedure operative che consentano di conseguire i "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale"	B	4
			b	Certificazione di qualità aziendale in corso di validità, ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma della norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008	A	2

			c	Certificazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale (SGA), attestabile mediante registrazione EMAS ovvero certificazione UNI EN ISO 14001:2015. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008	A	3
			d	Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori alle norme OHSAS18000 o UNI ISO 45001:18 idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme OHSAS18000 o UNI ISO 45001:18. Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008	A	2
			e	Possesso di una valutazione di conformità del proprio standard etico e di responsabilità Sociale conforme al sistema di gestione SA8000 (Social Accountability 8000). Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008	A	5
3	Gestione e Manutenzione dell'opera (La finalità è quella di acquisire, in relazione alle caratteristiche dell'opera e delle migliori proposte da ogni singolo concorrente, un sistema integrato di gestione e di manutenzione, comprendente un dettagliato piano complessivo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera opera e l'offerta dell'attività per un determinato arco temporale, nonché un sistema di controllo automatizzato dell'opera nel suo complesso)	15	a	La migliorata può prevedere la predisposizione di uno specifico software, tarato sull'opera così come da realizzare, che preveda un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera nel suo complesso, con indicazione della durata temporale di gestione e manutenzione offerta a carico dell'impresa concorrente	B	7
			b	Miglioramento delle caratteristiche dell'opera nel suo complesso in termini di automazione mediante implementazione del sistema di controllo della produzione, anche i fini della relativa contabilizzazione	B	8

Nella **valutazione del punteggio tecnico relativamente ai criteri di Tipo A** si terrà conto di quanto dichiarato dall'offerente e, pertanto, verranno attribuiti o non attribuiti i punteggi fissi e predefiniti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.

Nella **valutazione del punteggio tecnico relativamente ai criteri di Tipo B**, i coefficienti V(a) di prestazione dell'offerta

(a) rispetto all'elemento o, ove presente, al sub-elemento (i) saranno calcolati mediante:

- coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente a ciascuno degli elementi di valutazione dai singoli commissari, tramite attribuzione di giudizi sintetici come indicato in tabella seguente:

Coefficiente di prestazione per tipologia criterio "B"	Giudizio sintetico
0	Nessun elemento fornito
0,1	Non significativi
0,2	Eccessivamente scarsi
0,3	Carenti o frammentari
0,4	Incompleti e superficiali
0,5	Presenti ma insufficienti o non adeguati
0,6	Presenti in misura sufficiente
0,7	Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata
0,8	Completi ed adeguati
0,9	Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili
1	Con caratteristiche di eccellenza

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Il **punteggio tecnico totale P_T (a) del Concorrente "a"** sarà dunque calcolato applicando la seguente formula:

$$P_{T(a)} = \sum_n [W_{Ai}] + \sum_n [W_{Bi} * V(a)i], \text{ dove:}$$

$\sum_n$ = sommatoria in funzione del numero (n) degli elementi di valutazione.

W_{Ai} = punteggio attribuito all'i-simo elemento di Tipo A;

W_{Bi} = punteggio attribuito all'i-simo elemento di Tipo B;

$V(a)i$ = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) variabile fra 0 ed 1 per i criteri di **Tipo B**.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun Concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato.

VALUTAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico (P_E) sarà articolato applicando la seguente formula:

$$E_{ij} = E_{max} * (1 + P_{min}/P_g) / (1 + P_i/P_g)$$

dove:

E_{ij} = punteggio offerta economica del concorrente i-esimo;

E_{max} = punteggio massimo assegnabile per il ribasso

P_{min} = prezzo minimo offerto dai concorrenti;

P_i = prezzo offerto dal concorrente;

P_g = importo complessivo a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza.

Saranno considerate le prime quattro cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno indicato nel bando di gara. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile della fase di gara, o suo sostituto a ciò deputato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede al sorteggio.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi attribuibili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che appaiono anormalmente basse.

E' facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, come previsto dall'art. 108, c. 9 del Codice.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro i termini previsti dall'art. 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, le polizze assicurative richieste dagli atti della procedura e dalle vigenti disposizioni normative.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che verranno prontamente comunicate dalla stazione appaltante. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

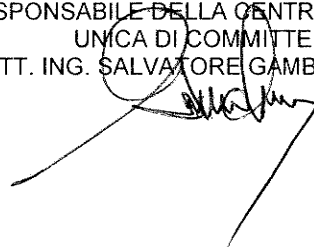
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Palermo.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ... [indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati].

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
DOTT. ING. SALVATORE GAMBINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Gambino', is written over the printed name 'DOTT. ING. SALVATORE GAMBINO'.